



Commissione Imposte Dirette – Operazioni Straordinarie

«BONUS AGGREGAZIONI» TRASFORMAZIONE DI CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE (DTA) IN CREDITO D'IMPOSTA

Art. 1, commi 233 e ss. della Legge 30 dicembre 2020, n. 178

17 giugno 2021

Giuseppe Molinaro

Dottore Commercialista – Revisore Legale

Dottore di ricerca in Diritto Tributario e dell'Impresa

Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto Tributario dell'Impresa – LUISS Guido Carli



Caratteri della misura incentivante

In caso di operazioni di aggregazione aziendale – in particolare, **fusioni, scissioni e conferimenti d'azienda/rami** – **«realizzate» nel corso del 2021**, il soggetto «avente causa» dell'operazione straordinaria, può **convertire in crediti di imposta le attività per imposte anticipate (DTA) computate sulle perdite fiscali e sulle eccedenze ACE.**

Ciò a fronte del pagamento di una **«commissione» pari al 25%** dell'importo oggetto di conversione.

L'importo massimo di DTA convertibili è pari al 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti all'operazione (o delle attività oggetto conferimento), escludendo dalla base di computo il soggetto con attività di importo maggiore.



Le operazioni di riorganizzazione aziendale rilevanti

Operazioni di fusione e scissione di società di capitali, il cui progetto sia stato approvato dall'organo amministrativo competente delle società partecipanti tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

Operazioni di conferimento d'azienda/ramo d'azienda di società di capitali, deliberate dall'organo amministrativo competente della conferente tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

Le operazioni di aggregazione aziendale possono essere perfezionate anche successivamente al 31 dicembre 2021.



Condizioni e requisiti per la fruizione della misura/1

Le società che partecipano all'operazione di aggregazione devono rispettare due requisiti: di «operatività» e di «indipendenza».

Requisito dell'«operatività»: tali società devono essere **operative da almeno 2 anni**.

Requisito dell'«indipendenza»: alla data di effettuazione dell'operazione e nei 2 anni precedenti, tali società:

- non devono far parte dello stesso «gruppo societario»;
- non devono essere legate da un rapporto di partecipazione superiore al 20%;
- non devono essere controllate dallo stesso soggetto ex art. 2359, c. 1, n. 1) del c.c. («controllo di diritto»).

Non sono previsti limiti dimensionali per l'ammissione al regime di conversione delle DTA.

Unico limite («soggettivo»): il regime non è applicabile alle società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto, il rischio di dissesto o lo stato di insolvenza.



Condizioni e requisiti per la fruizione della misura/2

È quindi necessario che l'operazione di riorganizzazione realizzi una effettiva aggregazione di almeno due soggetti operativi da un biennio e tra loro indipendenti.

Potrebbe essere ammissibile anche un'operazione in cui la società risultante dall'operazione di aggregazione sia una società neocostituita (ad esempio, se tale società sia la sintesi dell'aggregazione di due o più imprese indipendenti ed operative da almeno 2 anni).

Non risultano agevolabili le operazioni che non realizzano alcun effetto aggregativo, quali le operazioni di scissione di una società in un'altra società di nuova costituzione.



Condizioni e requisiti per la fruizione della misura/3

Sul tema della «operatività», qualche riferimento lo si può trovare nella normativa relativa agli incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale di cui all'art. 1, co. 242 e ss. della L. n. 296 del 2006.

Circolare n. 16/E del 21 marzo 2007

L'operatività deve *«intendersi in senso sostanziale, con la conseguenza che non è sufficiente ai fini della sussistenza del presupposto in esame la formale costituzione dell'impresa da almeno un biennio, essendo, altresì, necessario che nel biennio stesso sia stata svolta **una effettiva attività commerciale**»*.

E' possibile che l'agevolazione venga esclusa per le *«società che al di là dell'oggetto sociale dichiarato, siano state costituite per gestire il proprio patrimonio nell'interesse dei soci anziché per esercitare un'effettiva attività commerciale»*.



Condizioni e requisiti per la fruizione della misura/4

Risoluzione n. 57/E del 6 marzo 2009.

L'Agenzia delle Entrate ha negato l'accesso ai benefici di cui all'art. 1, co. 242 e ss. della L. n. 296 del 2006 con riferimento a una operazione di fusione propria tra due società, esistenti da più di 2 anni e tra loro indipendenti, poiché

a) *«dai bilanci prodotti dalla società ALFA srl riferiti agli esercizi 2007 e 2006 (nonché dalla situazione contabile alla data del 31 agosto 2008) emergerebbero ricavi derivanti da un'attività di mera locazione - avente ad oggetto due immobili - e risultati di esercizio di esigua entità» e*

b) *«l'attivo patrimoniale della società BETA srl si configura (...) come scarsamente rappresentativo di un complesso organizzato di beni e persone potenzialmente idoneo all'esercizio effettivo di un'attività d'impresa come quella di costruzione e ristrutturazione, sia direttamente che mediante appalto a terzi, di fabbricati civili, industriali e commerciali».*



Condizioni e requisiti per la fruizione della misura/5

Sul tema dell'indipendenza, si rammenta la Risoluzione n. 468/E del 3 dicembre 2008.

L'Agenzia delle Entrate ha escluso l'applicazione del beneficio alle operazioni di aggregazione aziendale di cui all'art. 1, co. 242 e ss. della L. n. 296 del 2006 poiché *«la gestione di entrambe le società risulta accentrata, di fatto, in capo a soggetti che pur “civilisticamente” indipendenti ed autonomi ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nella sostanza risultano essere “collegati” in maniera tale da configurare comunque un controllo congiunto delle due società interessate dall'operazione»*.

In particolare, è stato affermato che, *«la nozione di “controllo” deve necessariamente essere intesa in senso funzionale alle finalità della norma agevolativa così da ricomprendervi ogni fattispecie di “dipendenza” tra i soggetti. (...) il concetto di controllo deve essere esteso, ai fini fiscali, ad ogni ipotesi di influenza potenziale od attuale, desumibile anche da circostanze ulteriori ed eventuali come la partecipazione ad un consorzio i cui unici consorziati sono, come nel caso de quo, le due società conferenti oltre ai soci delle medesime società. L'operazione di conferimento rappresentata interessa, in definitiva, due società operativamente non indipendenti che svolgono in maniera unitaria, attraverso la partecipazione in maniera esclusiva al consorzio, tutta l'attività caratteristica»*.



Condizioni e requisiti per la fruizione della misura/6

Non sempre il rapporto di controllo pregiudica l'applicazione del regime di conversione di DTA che, infatti, è applicabile anche alle operazioni di aggregazione precedute dall'acquisizione del controllo se sono rispettate le seguenti condizioni:

- il rapporto di controllo *ex art.* 2359 del Codice civile è sorto tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 attraverso operazioni diverse da fusioni, scissioni e conferimenti d'azienda (es. acquisto di partecipazioni);
- entro un anno dalla data di acquisizione di tale rapporto di controllo deve aver avuto efficacia giuridica l'operazione di fusione, scissione o conferimento d'azienda;
- In questo caso, i requisiti di «operatività» e di «indipendenza» devono essere verificati con riferimento alla data di acquisizione del controllo.

A titolo esemplificativo si pensi all'acquisto di una partecipazione in una società *target* effettuato nel corso del 2021, seguito dalla fusione - «avviata» nel 2021 e «perfezionata» nel 2022 - della *target* nella società acquirente o altra società dello stesso gruppo dell'acquirente.



Quali DTA sono utilizzabili per la conversione in crediti d'imposta

Per le **operazioni di aggregazione realizzate nel 2021**, sono rilevanti DTA compute su:

- perdite fiscali pregresse non ancora utilizzate in diminuzione del reddito imponibile, **mature fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione;**
- eccedenze ACE non ancora dedotte né trasformate in credito d'imposta, **mature fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione.**

Per le operazioni di aggregazione precedute dall'acquisizione del controllo, invece, sono rilevanti DTA compute su **mature fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data in cui è stato acquisito il controllo.**

Se nell'atto di fusione o scissione è prevista la postergazione dell'efficacia dell'operazione, rileva tale data successiva e non quella di efficacia giuridica dell'operazione.

Sono convertibili anche eventuali DTA che non sono state iscritte in bilancio (es. in assenza della ragionevole previsione del conseguimento di redditi imponibili in misura idonea ad assorbirle).



Meccanismo di funzionamento della conversione/1

La trasformazione delle DTA relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE pregresse avviene:

- per un quarto, alla data di efficacia giuridica delle operazioni di aggregazione,
- per i restanti tre quarti, al primo giorno dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni di aggregazione.

La trasformazione avviene entro un limite complessivo:

- non superiore al 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti all'operazione di fusione o scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-*quater* del Codice civile, senza considerare il soggetto con le attività di importo maggiore;
- non superiore al 2% della somma delle attività oggetto di conferimento.



Meccanismo di funzionamento della conversione/2

L'ammontare delle DTA convertibili deve essere parametrato alle attività del soggetto di dimensioni inferiori.

Al fine di individuare le attività dei soggetti partecipanti all'operazione occorre fare riferimento agli importi risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-*quater* del Codice civile.

Qualora le società partecipanti abbiano sostituito la situazione patrimoniale con il bilancio dell'ultimo esercizio, il valore delle attività potrebbe essere desunto da tale bilancio.

Posta la necessità di far riferimento alla situazione patrimoniale, si ritiene che non sia consentito procedere alla conversione delle DTA qualora i soci abbiano semplicemente rinunciato all'unanimità alla situazione stessa (ai sensi dell'art. 2501-*quater*, co. 3 del Codice civile), stante l'assenza di un parametro formalmente accettato cui fare riferimento per individuare l'importo convertibile.



Meccanismo di funzionamento della conversione/3

In caso di conferimento, ai fini della trasformazione delle DTA in credito d'imposta, il conferitario deve tenere conto delle perdite fiscali e delle eccedenze ACE nei limiti e alle stesse condizioni previsti per le perdite che possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante («limite del P.N.» e superamento del «test di vitalità» di cui all'art. 172, comma 7 del TUIR).

Al fine di effettuare tali verifiche è richiesta obbligatoriamente la redazione di una situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2501-*quater*, co. 1 e 2 del Codice civile.

Il richiamo al co. 2 dell'art. 2501-*quater* consente la possibilità di sostituire la situazione patrimoniale con il bilancio d'esercizio (se riferito a una data non superiore a sei mesi rispetto alla data del conferimento).



Meccanismo di funzionamento della conversione/4

Indipendentemente dal fatto che una parte di DTA si trasforma in credito d'imposta, a partire dalla data di efficacia giuridica dell'operazione, le perdite fiscali e le eccedenze ACE cui si riferiscono le DTA che si trasformano in credito d'imposta non sono più utilizzabili da parte del soggetto avente causa dell'operazione di aggregazione aziendale.



Peculiarità in caso di consolidato fiscale nazionale

Ai fini della trasformazione delle DTA in credito d'imposta, rilevano prioritariamente:

- se esistenti, le eccedenze ACE del soggetto partecipante e le perdite fiscali dello stesso relative agli esercizi anteriori all'ingresso nel consolidato;
- e, a seguire,
- le perdite fiscali trasferite al soggetto controllante e non ancora utilizzate in sede di gruppo.

Dalla data di efficacia giuridica delle operazioni di aggregazione aziendale, il soggetto controllante non può più utilizzare le perdite fiscali e le eccedenze ACE cui si riferiscono le DTA che si trasformano in credito d'imposta.



Peculiarità in caso di trasparenza fiscale

Ai fini della trasformazione delle DTA in credito d'imposta, rilevano prioritariamente:

- se esistenti, le eccedenze ACE e le perdite fiscali relative a periodi anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza

e, a seguire,

- le perdite attribuite ai soci «trasparenti» e non ancora utilizzate dagli stessi in diminuzione dei loro redditi.

Dalla data di efficacia giuridica delle operazioni di aggregazione aziendale, i soci partecipanti non possono più utilizzare in diminuzione dei propri redditi le perdite fiscali cui si riferiscono le DTA che si trasformano in credito d'imposta.



Condizione per l'efficacia della trasformazione di DTA in credito d'imposta

La trasformazione in credito d'imposta è subordinata al pagamento di una commissione pari al 25% dell'importo complessivo di DTA oggetto di trasformazione.

Il versamento della commissione deve avvenire:

- in misura pari al 40%, entro 30 giorni dalla data di efficacia giuridica dell'operazione di aggregazione;
- in misura pari al 60%, entro i primi 30 giorni dell'esercizio successivo a quello della efficacia giuridica dell'operazione.

La commissione è deducibile ai fini IRES ed IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento.

A prescindere dal numero di operazioni di fusione, scissione e conferimento d'azienda realizzate nel corso del 2021, è previsto che ciascun soggetto possa applicare una sola volta il regime di conversione.



Caratteristiche del credito d'imposta ex DTA

Il credito d'imposta risultante dalla trasformazione delle DTA:

- non è produttivo di interessi;
- può essere utilizzato in compensazione orizzontale;
- può essere ceduto a terzi ex artt. 43-*bis* e 43-*ter* del D.P.R. n. 602/1973;
- può essere chiesto a rimborso;
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi;
- non concorre alla formazione del reddito d'impresa e della base imponibile IRAP.



Inesistenza di norme di *recapture* del beneficio

Non sono previste ipotesi di decadenza dall'agevolazione, qualora, ad esempio, la società risultante dall'aggregazione effettui ulteriori operazioni straordinarie nei successivi periodi di imposta dall'effettuazione dell'operazione di aggregazione.

La successiva «disgregazione» di società partecipanti all'operazione di riorganizzazione agevolata (ad es. attraverso scissione o cessione di rami d'azienda) non comporterebbe in linea di principio alcun recupero del beneficio (ovviamente fatta salva l'applicabilità della normativa generale antiabuso).



Esempio 1

Attivo società Alfa (incorporante)	15.000.000,00
Attivo società Beta (incorporata)	10.800.000,00
Perdite pregresse riportabili in capo ad Alfa post fusione	5.000.000,00
DTA «teoriche»	$(5.000.000,00 * 24\%) = 1.200.000,00$
DTA convertibili in credito d'imposta (limite del 2%)	$(10.800.000,00 * 2\%) = 216.000,00$
Credito d'imposta	216.000,00
Perdite non più utilizzabili	$(216.000,00 / 24\%) = 900.000,00$
Commissione dovuta	$(216.000,00 * 25\%) = 54.000,00$



Esempio 2

In data 17 giugno 2021, si approva il progetto di incorporazione di una S.r.l. in una S.p.a. che avrà efficacia giuridica nel 2021.

La S.r.l. detiene DTA dovute a perdite fiscali pregresse per 1.000.000 euro.

Le attività della S.r.l. sono iscritte ad un valore di libro di 100.000.000 euro e valorizzati in perizia a 150.000.000 euro.

Commissione dovuta per la trasformazione di DTA in credito d'imposta pari a 250.000 euro.

L'incorporante S.p.a.:

- dal 17 giugno 2021 ha a disposizione un credito d'imposta di 250.000 euro, a fronte del pagamento di una quota della commissione per 100.000 euro (deducibili nel 2021);
- dal 1 gennaio 2022 avrà a disposizione un credito d'imposta di 750.000, a fronte del pagamento di una quota della commissione per 150.000 (deducibili nel 2022).



**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**



Grazie per l'attenzione!

Giuseppe Molinaro